

## STATUTO

### Art. 1.

(Denominazione)

E' costituita, ai sensi degli articoli 113 e 113 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 54 dello Statuto del Comune di Teramo approvato con delibera del Consiglio Comunale di Teramo n. 71 del 27 settembre 2001, una Società per azioni, a prevalente partecipazione pubblica, denominata "TE.AM. TERAMO AMBIENTE SpA". La Società potrà inoltre utilizzare nella corrispondenza la denominazione abbreviata di "TE.AM. SpA".

### Art. 2.

(Sede e durata)

La Società ha sede legale nel Comune di Teramo.

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere in Italia ed all'Estero uffici, succursali o agenzie non aventi natura di sede secondaria nonchè trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune di Teramo o istituire o sopprimere sedi secondarie nell'ambito del medesimo Comune.

Il trasferimento della sede nonchè l'istituzione o la soppressione di una sede secondaria al di fuori del Comune di Teramo è di competenza dell'assemblea straordinaria.

### Art. 3.

(Finalità generali)

La Società persegue le finalità della gestione dei servizi pubblici e/o di pubblica utilità, inclusa la costruzione degli impianti e delle infrastrutture necessarie e la loro gestione produttiva, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione.

### Art. 4.

(Oggetto)

Per conseguire la suddetta finalità la Società può esercitare in particolare le seguenti attività:

a) gestione integrata dei rifiuti in tutte le sue fasi e dei servizi di igiene ambientale (quali ad esempio raccolta generalizzata e differenziata dei Rifiuti Solidi urbani, speciali ed assimilabili nonchè assimilati e relativo trasporto nel luogo di conferimento stabilito dalle norme regionali, ovvero provinciali ovvero comunali, nonchè, a titolo ulteriormente esemplificativo, la raccolta da cestini gettacarta, dei rifiuti cimiteriali, di quelli di origine sanitaria, dei fanghi, dei rifiuti vari ed ingombranti, delle siringhe, degli scarti di macellazione ecc.; raccolta differenziata di vetro, carta, metalli, plastica ed altri prodotti, dei rifiuti verdi; pulizia dei suoli ed aree pubbliche e delle aree verdi; pulizia di contenitori di rifiuti; stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle raccolte

differenziate) anche con l'espresso e più ampio riferimento al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) realizzazione, ristrutturazioni, gestione e manutenzione delle aree adibite e/o adibibili a parchi, giardini ed aree verdi in genere;

c) gestione dei servizi cimiteriali e altre forme di gestione delle salme;

d) realizzazione, gestione e manutenzione della segnaletica stradale;

e) gestione dei servizi di pulizia e custodia negli immobili - incluse le scuole - nella disponibilità degli enti partecipanti;

f) depurazione, smaltimento e trattamento degli scarichi e dei fanghi sia civili che agricoli e/o industriali, ordinari e speciali, per conto di Comuni ed altri Enti pubblici, ovvero di privati;

g) studio, progettazione, realizzazione e gestione, sia in forma diretta che indiretta, di impianti per lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti;

h) produzione di energia derivante dal razionale reimpiego dei suddetti rifiuti, costruzione e gestione di impianti di cogenerazione ed energia-calore e di impianti di incenerimento e di compostaggio aerobico ed anaerobico dei rifiuti;

i) studio, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e processi a minor impatto ambientale relativamente alle finalità sociali;

j) reinserimento nel ciclo produttivo dei rifiuti con caratteristiche di materie prime e seconde, mediante attività di recupero, selezione e stoccaggio, nonché la commercializzazione delle stesse e dei relativi prodotti;

k) studio, progettazione, realizzazione, gestione e controllo, quando consentito, delle opere ed impianti necessari al corretto e completo svolgimento dei servizi gestiti e da gestire, nonché di infrastrutture ed altre opere ed impianti di interesse pubblico inerenti: la pubblica igiene o comunque a valenza ecologica ed ambientale, l'energia termica, le fonti energetiche rinnovabili e l'illuminazione pubblica, anche di concerto con altri Enti e Istituzioni che perseguono finalità analoghe e concorrenti e/o attraverso la costituzione di appositi organismi e/o la partecipazione in società ed Enti aventi oggetti e scopi similari;

l) partecipazione a gare e licitazioni indette da Amministrazioni ed Enti Pubblici e/o ad essi assimilati, nonché ad ogni trattativa consentita per l'assunzione e gestione dei servizi pubblici locali o per la realizzazione e gestione delle opere sopra indicate, anche mediante

partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese ed a consorzi, società consortili e joint-ventures;

m) assunzione di partecipazioni in Società per azioni o a responsabilità limitata miste e in consorzi e joint-ventures che abbiano oggetto sociale analogo e/o complementare al proprio con esclusione delle operazioni finanziarie e mobiliari di cui alla L. n. 1/91 e n. 197/91;

n) esercizio di qualsiasi altro servizio pubblico e/o di pubblica utilità, per conto di soggetti pubblici o privati o comunque di terzi, la cui gestione possa concorrere al perseguimento dello scopo sociale;

o) nell'ambito del suo oggetto sociale la "TE.AM. S.p.A." tra l'altro potrà stipulare accordi con:

- Province, Comunità Montane, Comuni e loro Consorzi, Aziende speciali e Società partecipate e partecipanti per quanto attiene a tutto ciò che è connesso alle varie fasi della gestione dei rifiuti come definite dal D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;

- E.N.E.L. ed altre aziende di produzione ed erogazione per scambio, vettoriamento e vendita di energia elettrica e termica;

- i soci titolari di azioni di categoria B, per interscambi funzionali che facilitino il perseguimento degli scopi sociali e per quanto compatibili con le finalità istituzionali dei soci di parte pubblica;

- Regione Abruzzo, Ministeri dell'Industria e dell'Ambiente e della Ricerca Scientifica, C.N.R., E.N.E.A., ed Istituti di ricerca scientifica per lo sviluppo di sistemi e processi tecnologici di trattamento rifiuti;

p) la riscossione, ove consentita, dei tributi e delle tariffe attinenti i servizi pubblici erogati e/o di pertinenza degli Enti Locali, anche mediante costituzione di appositi organismi e/o partecipazioni a società ed Enti che svolgono servizi analoghi.

I servizi pubblici o di pubblica utilità gestiti in forza di convenzione o concessione possono essere anche parzialmente affidati a terzi in appalto, quando ciò sia consentito dalla legge o dalle convenzioni e risulti rispondente a criteri di economicità di gestione.

La Società potrà inoltre promuovere e svolgere attività di studio e ricerca, anche applicata, inerenti le anzidette attività direttamente o mediante convenzioni e commesse ad organismi qualificati (Università, Istituti di ricerca, ecc.), nonchè compiere tutte quelle operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie ed industriali, ritenute necessarie o utili, per il buon raggiungimento delle finalità propostesi, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui.

Art. 5

(Capitale sociale)

Il capitale sociale è di euro 1.291.000,00 (unmilione duecentonovantunomila virgola zero zero), suddiviso in 25.000 (venticinquemila) azioni ordinarie da euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro) nominali cadauna, di cui numero 12.750 (dodicimilasettecentocinquanta) di categoria A e numero 12.250 (dodicimiladuecentocinquanta) di categoria B.

Tali azioni sono suddivise in due categorie, delle quali la prima (azioni di categoria "A") dovrà comprendere almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle stesse ed è riservata ad Enti Pubblici, e la seconda (azioni di categoria "B"), comprendente al massimo il 49% (quarantanove per cento) delle azioni **può essere di proprietà anche di** soci privati.

Ai sensi degli artt. 2348 e 2351 del Codice Civile, il Capitale potrà essere aumentato, in una o più occasioni, anche con la emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli della azioni già emesse.

Art. 6.

(Diritto di prelazione dei soci)

La vendita delle azioni di categoria B è soggetta al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Al fine dell'esercizio del diritto di prelazione, il socio che intende procedere alla cessione, dovrà inviare l'offerta di prelazione agli altri soci, iscritti al libro soci, con lettera raccomandata A.R. **o posta elettronica certificata (PEC)** specificando l'ammontare delle azioni poste in vendita, il loro prezzo unitario, le modalità di pagamento e le generalità dell'acquirente.

I soci avranno **sette** giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione da comunicarsi al socio proponente con lettera raccomandata A.R. **o posta elettronica certificata (PEC)** che dovrà riguardare in tutto o in parte le azioni poste in vendita. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione, il socio offerente potrà vendere la quota alle condizioni ed al nominativo comunicati nell'offerta di prelazione.

Qualsiasi cessione di azioni di categoria B è comunque subordinata al previo gradimento da parte del Comune di Teramo, titolare della maggioranza delle azioni di categoria "A", motivato con riferimento a obiettivi parametri di capacità imprenditoriale dell'acquirente, stabiliti dall'assemblea dei soci.

Art. 7

(Azioni)

Le azioni sono nominative e, della maggioranza di quelle di categoria "A", può essere titolare solamente il Comune di Teramo, il quale potrà riservare quote minoritarie ad altre amministrazioni ed Enti pubblici nella misura massima del 15% (quindici per cento); delle azioni di categoria "B" possono essere titolari **Enti Pubblici ed** altre società a

partecipazione prevalentemente pubblica o società private, nonché imprenditori di provata esperienza nel settore dei servizi pubblici comunali, tanto persone fisiche che società, scelti con procedure di evidenza pubblica.

In sede di aumento di capitale gli azionisti, nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, hanno diritto di opzione in proporzione alle azioni di cui siano titolari, in conformità dell'iscrizione nel libro Soci alla data di deliberazione dell'aumento del capitale sociale.

Al socio moroso nei confronti della società trova applicazione l'art. 2344 del Codice Civile.

Art. 7 bis

(Prestazioni accessorie)

Ai sensi dell'art. 2345 del Codice Civile, l'Assemblea Ordinaria può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie, non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità ed il compenso, delegando al Consiglio di Amministrazione la regolamentazione delle stesse.

Art. 8.

(Obbligazioni)

La società può emettere titoli obbligazionari, di qualsiasi tipo, comprese le obbligazioni convertibili, nominative o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, demandando all'Assemblea straordinaria le fissazioni delle modalità di collocamento ed estinzione mediante verbale redatto da Notaio e pubblicizzato in base alla legge.

In ogni caso le obbligazioni non potranno essere emesse per un ammontare superiore a quello stabilito nell'articolo 2412 del codice civile.

Art. 8 bis

(Strumenti finanziari)

La società può emettere strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile.

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, che ne stabilisce anche le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le eventuali sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

La delibera stabilisce altresì quanti strumenti finanziari verranno emessi in relazione all'apporto di ciascun conferente.

Gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni d'opera e servizi non sono trasferibili senza il consenso dell'organo amministrativo.

L'acquirente subentra nelle obbligazioni dell'alienante.

Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli di credito nominativi.

Ai possessori degli strumenti finanziari spettano gli stessi diritti spettanti agli azionisti, tranne il diritto di voto in assemblea.

Ai fini dell'esercizio di tali diritti, ciascuno strumento finanziario è equiparato ad un'azione.

Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo promesso, previa costituzione in mora, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo il risarcimento del danno e la riversione alla società del profitto da lui conseguito, se maggiore. Nei casi più gravi egli può essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci, ed in tal caso gli strumenti finanziari si estinguono, impregiudicata ogni altra azione delle parti.

La stessa disciplina si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, allorchè si tratti di strumenti finanziari assegnati ai dipendenti della società o di società controllate.

Gli strumenti finanziari possono inoltre essere riscattati dalla società ad un prezzo determinato all'atto di emissione.

Gli strumenti finanziari riscattati dalla società e quelli per cui si sia verificata una causa di decadenza sono estinti di pieno diritto.

Per quanto non previsto, agli strumenti finanziari di cui al presente articolo si applicano le norme sulle azioni, in quanto compatibili.

#### Art. 9.

##### (Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti gli azionisti.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità di legge e del presente statuto obbligano tutti i Soci.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ed hanno luogo nel comune ove ha la sede la società o altrove.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le modalità stabilite dall'art. 2363 e seguenti del Codice Civile. Tuttavia, stante la particolare struttura della società, l'Assemblea Ordinaria può essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Le ragioni della dilazione debbono essere segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza dei soci titolari di almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle azioni del capitale, purchè siano rappresentate le diverse categorie di azioni.

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole degli azionisti titolari della maggioranza assoluta delle azioni rappresentate in assemblea, fatta eccezione per l'assemblea di seconda convocazione che ha per oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio e la nomina e la revoca delle cariche sociali, per la quale vale il disposto dell'articolo 2369 del codice civile.

L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con avviso trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante nel Libro dei Soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare; in esso potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita nonchè potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo, purchè siano presenti almeno un componente dell'Organo Amministrativo ed uno dell'Organo di Controllo la cui nomina è riservata al Comune di Teramo, ed un componente dell'Organo Amministrativo ed uno dell'Organo di Controllo la cui nomina è riservata ai soci titolari delle azioni di categoria "B"; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo non presenti.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi audiovisivi, alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta con il voto della maggioranza dei soci intervenuti.

Al Presidente spetta designare il Segretario verbalizzante e constatare la regolare costituzione della stessa nonché accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati della votazione.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve contenere ed essere redatto secondo quanto previsto dall'articolo 2375 del codice civile.

Lo statuto può essere validamente modificato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole degli Azionisti titolari di almeno due terzi delle azioni rappresentati in assemblea.

#### Art. 10.

##### (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri con un minimo di tre ed un massimo di sette consiglieri. Il numero di Consiglieri è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione il socio Comune di Teramo avrà sempre diritto a nominare due, tre, quattro componenti a seconda che il Consiglio di Amministrazione sia composto rispettivamente da tre, cinque o sette Consiglieri.

I Consiglieri espressi dal Comune di Teramo dovranno essere designati ai sensi della normativa vigente per gli Enti Locali.

La nomina dei rimanenti Consiglieri avverrà su deliberazione dell'assemblea il cui diritto di voto è limitato ai soli soci titolari delle azioni di categoria "B".

Le deliberazioni di tale assemblea si assumono a maggioranza dei votanti.

Art. 11.

(Poteri del Consiglio)

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione, escluso soltanto quanto la Legge riserva in modo inderogabile all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri al Presidente e ad un Amministratore Delegato determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più Procuratori con poteri disgiunti o congiunti i cui poteri e facoltà debbono essere contenuti nell'atto di nomina.

Art. 12.

(Funzionamento del Consiglio)

La convocazione sia del Consiglio di Amministrazione che del Comitato Esecutivo, se nominato, è fatta con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o nei casi di urgenza, con telegramma e/o fax da spedirsi almeno tre giorni prima al domicilio di ciascun Consigliere e ciascun Sindaco effettivo. In difetto di formale convocazione saranno considerate valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Almeno ogni 180 (centoottanta) giorni dovrà comunque essere convocato un Consiglio di Amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali.

Il Consiglio è validamente costituito con la partecipazione di almeno due terzi dei suoi membri purchè siano espressione delle diverse categorie di azioni.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la partecipazione di almeno i due terzi dei Consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video e teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, con eccezione per il Presidente e per l'Amministratore Delegato, spetta, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute in relazione alla carica, un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna adunanza degli organi sociali, deliberato dall'Assemblea.

Al Presidente ed all'Amministratore Delegato compete, oltre al rimborso delle spese, un compenso in misura fissa annuale

stabilito ai sensi di legge se non già contemplato diversamente in altri validi atti societari.

Art. 13.

(Presidente del Consiglio)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea dei Soci su designazione del Comune di Teramo, titolare delle azioni di cat. "A".

Art. 14.

(Amministratore Delegato)

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo ambito un Amministratore Delegato, previa indicazione dei Soci titolari delle azioni di categoria "B", i cui poteri dovranno essere stabiliti all'atto della nomina.

Ad esso dovranno in ogni caso essere delegati tutte le attribuzioni ed i poteri relativi all'operatività tecnica, commerciale, amministrativa e funzionale della Società, con facoltà di impegnare la Società stessa per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo quegli atti che la legge o lo statuto sociale riservano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea.

Art. 15.

(Durata del Consiglio)

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono anche essere non soci; essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e comunque dal momento successivo a quello in cui il Consiglio di amministrazione sarà stato regolarmente ricostituito.

I Consiglieri assumono tutte le responsabilità e gli obblighi sanciti dalla legge.

Alla sostituzione dei Consiglieri che cessano dalla carica per dimissioni o per altre cause, si provvederà a norma dell'art. 2386 C.C., tenendo però conto che per i Consiglieri designati dal Comune di Teramo è necessaria una nuova designazione da parte dell'Ente già designante.

Art. 16.

(Rappresentanza sociale)

La rappresentanza della Società e la firma sociale, la rappresentanza attiva e passiva in giudizio, in ogni sede giurisdizionale sia amministrativa che giuridica, dinanzi ai giudici speciali ed alla Corte Costituzionale, la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti spettano congiuntamente o disgiuntamente, a scelta dell'Assemblea che nomina il Consiglio, al Presidente e all'Amministratore Delegato.

Art. 17.

(Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge. Il

Presidente, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente del Collegio Sindacale sono nominati, ai sensi degli artt. 2449 e 2550 del Codice Civile, dal Comune di Teramo detentore di categoria "A"; un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati dai soci detentori di azioni di categoria "B".

Il collegio sindacale è integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia e ad esso è assegnato il controllo contabile di cui all'articolo 2409 bis del codice civile.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 18.

(Esercizio sociale)

L'esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 19.

(Utili)

Gli utili del bilancio saranno ripartiti come segue:

- a) il cinque per cento a fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) la rimanenza a remunerazione del capitale salvo che l'Assemblea non deliberi specifici prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte agli esercizi successivi. Il pagamento dei dividendi non riscossi nel quinquennio dal giorno della loro esigibilità si prescrive a favore della Società.

Art. 20.

(Personale)

Per l'espletamento delle attività sociali la Società può utilizzare, ove consentito dalla legge, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, personale (operai ed impiegati) in sovrannumero ai sensi di legge, appartenente ai ruoli del Comune di Teramo o di altri Enti pubblici Soci. Tale utilizzo, oltre che essere autorizzato dall'Ente di appartenenza, dovrà avvenire per periodi prestabiliti, a tempo pieno ovvero a tempo parziale, con il rimborso degli oneri di spesa per emolumenti e contributi sociali corrisposti al medesimo personale ed agli enti previdenziali.

Art. 21.

(Scioglimento e liquidazione)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la Società si scioglie nell'ipotesi in cui, per effetto delle perdite di

esercizio, queste cumulativamente raggiungano almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

In caso di scioglimento, a qualsiasi causa imputabile, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi e stabilendo la modalità della liquidazione che potrà prevedere anche la cessione in blocco dell'azienda e rami aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

#### Art. 22.

(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle insorgenti tra i soci, tra soci e società, promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o nei loro confronti, nonché quelle relative alla validità delle delibere assembleari ed alla interpretazione e applicazione del presente statuto, sono devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri e nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Teramo.

Dopo la nomina, i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del Collegio e, in caso di disaccordo, la nomina sarà effettuata dal presidente del Tribunale di Teramo, su istanza dell'arbitro più diligente.

Entro novanta giorni dalla costituzione il Collegio decide a maggioranza dei presenti secondo equità, salvo nei casi previsti dall'articolo 36, primo comma, del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Quando decide sulla validità delle delibere assembleari al Collegio Arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

#### Art. 23.

(Clausola finale)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle altre Leggi in materia di società.